
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

È eccezione rilevabile d'ufficio il rilievo di un fatto risultante ex actis che dalla fonte normativa sia posto come ostacolo all'accoglimento della domanda?

Premesso il principio secondo cui il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità d'ufficio – restando limitato l'ambito delle eccezioni in senso stretto, rilevabili a istanza di parte, solo ai casi specificamente previsti dalla legge (es. la prescrizione), ovvero a quelli in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (es. eccezione di annullamento) – la giurisprudenza di legittimità (a sezioni unite) ha progressivamente ricondotto al novero delle eccezioni in senso lato alcune eccezioni di grande rilievo (eccezione di giudicato, controeccezione di interruzione della prescrizione, eccezione di accettazione beneficiata dell'eredità). Sulla scia di questi insegnamenti, il criterio del prevalente interesse della parte a far valere l'eccezione non può più essere considerato sufficiente a trasferire dal

regime normale della rilevabilità di ufficio, a quello eccezionale della rilevabilità a cura di parte, il rilievo di un fatto risultante ex actis che dalla fonte normativa sia posto come ostacolo all'accoglimento della domanda; il giudice, salvo che non ricorra l'ipotesi di un diritto potestativo che la parte debba far valere o che il rilievo di parte sia obbligatorio per espressa disposizione di legge, deve rilevare officiosamente l'impedimento che scaturisce dalla legge.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.10.2014, n. 20988

...omissis...

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1005, 1110 e 2730 c.c. per non avere la corte di merito tenuto conto della lettera scritta dalla resistente l'11.10.1983 ed indirizzata sia al direttore dei lavori che alla S.A.S., con la quale assumeva non rientrare i lavori de quibus fra quelli di sua spettanza ex art. 1005 c.c., curando poi la trascrizione del testo della comunicazione, ai fini dell'assolvimento del requisito dell'autosufficienza. Con la conseguenza che in atti vi era la prova della trascuranza a provvedere ai lavori da parte della resistente, costituendo la lettera della stessa confessione stragiudiziale dei lavori eseguiti già prima dell'invio della missiva. A conclusione dell'illustrazione del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte di Cassazione se versa o meno nella situazione di trascuranza di cui all'art. 1110 c.c. il comproprietario che, ricevuti i preventivi di spesa dei lavori di manutenzione straordinaria previsti dall'art. 1005 c.c. da eseguire sull'immobile comune, ometta ogni riscontro e neghi di essere tenuto a sostenerne la spesa anche in parte". Il motivo è inammissibile prima che infondato.

Occorre qui chiarire che l'art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità (Cass. n. 253 del 2013). Al riguardo vanno annoverati quegli interventi che si rendano necessari perché il bene sia idoneo alla destinazione al quale è obiettivamente adibito ovvero siano indispensabili per assicurare il servizio comune, in quanto incidano sulla stessa esistenza o permanenza del bene o del servizio che altrimenti verrebbero meno.

L'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore. Solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà su di lui l'onere della prova sia della trascuranza che della necessità dei lavori. Illustrati i principi, osserva il Collegio che la sentenza nel riconoscere il diritto della società al solo

rimborso, per quota, del canone dovuto al Consorzio di bonifica, ha accertato che la S.A.S. non aveva sottoposto i preventivi alla comproprietaria la quale pertanto non poteva ritenersi rimasta del tutto inattiva, come confermato dal tenore della lettera inviata il 1.10.1983, con la quale la B. negava di essere obbligata al rimborso nella sua qualità di nuda proprietaria dell'immobile sino al 27.9.1983 e per il futuro, stante il recente consolidamento della proprietà in capo alla stessa (per decesso dell'usufruttuario), richiedeva l'invio dei preventivi di spesa in ordine ai quali si riservava di esprimere il suo parere. Dunque la pronuncia impugnata appare corretta in punto di diritto e la censura sebbene appaia dedurre la violazione di legge, nella sostanza tende alla denuncia di un vizio di motivazione, criticando l'interpretazione della lettera operata dalla corte di merito, che costituisce un tipico apprezzamento di merito, consistendo in un'operazione di accertamento della volontà della parte, che si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che devono essere specificamente indicate in modo da dimostrare - in relazione al contenuto del testo - l'erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione. Con la conseguenza che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà della parte operata dal giudice di merito che si traduca - come nella specie - esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati, astenendosi tuttavia dall'indicare le carenze o le contraddizioni dell'iter logico dalla corte distrettuale seguito per giungere alla decisione, dimostrando in tal modo di voler sollecitare un riesame della vicenda processuale, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il potere di valutare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza formale e della coerenza logico-giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale compete in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti dedotti (cfr. ex plurimis, Cass. 16 dicembre 2011 n. 27197; Cass. 18 marzo 2011 n. 6288; Cass. 9 agosto 2007 n. 17477).

Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 1110 c.c. per avere la corte distrettuale ritenuto, ad abundantiam, che il diritto al rimborso fosse configurarle solo per le spese necessarie per la conservazione della cosa comune, non anche quelle necessarie per il godimento della stessa. A corollario della doglianza viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se ai sensi dell'art. 1110 c.c. rientrano tra le spese rimborsabili al comproprietario, che le ha anticipate, le spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale".

Anche detto motivo è inammissibile in quanto privo di interesse essendo, comunque, destinato a restare travolto dal rigetto del primo mezzo, come sopra deliberato.

I sopra riportati passaggi logici dell'impugnata sentenza evidenziano, infatti, che gli argomenti sviluppati dalla corte di merito si fondano su più ragioni,

tutte autonomamente idonee a sorreggerla e poiché le dupliques rationes decidendi risultano essere state entrambe impugnate dalla ricorrente, in particolare il primo mezzo – per quanto già detto – attiene all'accertamento della situazione di trascuranza di cui all'art. 1110 c.c., quello di cui alla presente doglianza alla natura delle medesime spese, il rigetto del motivo afferente alla prima ratio fa venire meno ogni ulteriore censura. A fondamento della inammissibilità di detto motivo di ricorso soccorre il principio costantemente ripetuto da questa Corte secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché i restanti motivi di impugnazione debbano essere respinti nella loro interezza, divenendo inammissibile, per difetto di interesse, l'esame delle censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacché pur se esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 167 c.p.c. avendo il giudice del gravame ai fini delle sue valutazioni tenuto conto di circostanze, quale la preventiva conoscenza dei lavori di cui si chiedeva il rimborso, dedotta dalla convenuta solo nel corso del giudizio e dunque tardivamente, dal momento che l'istruttoria nel rito civile ordinario riformato comporta che debbano essere provati solo i fatti contestati e non necessariamente tutti i presupposti del diritto. L'illustrazione del mezzo è seguita dalla formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se il giudice, in tema di domanda di rimborsi spese ex art. 1110 c.c., può vantare e/o tenere conto ai fini della decisione di circostanze di fatto non esposte dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione depositata nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e all'art. 167 c.p.c., comma 1.

Il motivo è privo di pregio in quanto la deduzione della trascuranza integrava una eccezione e non una domanda, come tale rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, purché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e dei poteri istruttori legittimamente esercitabili dal giudice anche d'ufficio.

Infatti a partire dalla decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 1099 del 1998 si è dipanato un orientamento giurisprudenziale, sorretto dalla dottrina, che ha ritenuto che il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità d'ufficio, restando limitato l'ambito delle eccezioni in senso stretto, rilevabili a istanza di parte, solo ai casi specificamente previsti dalla legge (es. la prescrizione), ovvero a quelli in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (es. eccezione di annullamento). Le sentenze delle Sezioni Unite successive (n. 226 del 2001; n. 15661 del 2005; n. 4213 del 2013 e n. 10531 del 2013) si sono fatte carico di ribadire

e precisare il suddetto principio fondamentale, progressivamente riconducendo al novero delle eccezioni in senso lato alcune eccezioni di grande rilievo (eccezione di giudicato, controeccezione di interruzione della prescrizione, eccezione di accettazione beneficiata dell'eredità). Sulla scia di questi insegnamenti, il criterio del prevalente interesse della parte a far valere l'eccezione non può più essere considerato sufficiente a trasferire dal regime normale della rilevabilità di ufficio, a quello eccezionale della rilevabilità a cura di parte, il rilievo di un fatto risultante ex actis che dalla fonte normativa sia posto come ostacolo all'accoglimento della domanda. Il giudice, salvo che non ricorra l'ipotesi di un diritto potestativo che la parte debba far valere o che il rilievo di parte sia obbligatorio per espressa disposizione di legge, deve rilevare officiosamente l'impedimento che scaturisce dalla legge.

In forza di tale orientamento, cui il Collegio ritiene di dare continuità proseguendo nell'opera di adeguamento, va affermato che la natura delle spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso ex art. 1110 c.c. (che devono essere di conservazione al fine di evitare il deterioramento della cosa), e la "trascuranza" degli altri comproprietari, da accertarsi in fatto, costituiscono condizioni dell'azione – a fronte della contestazione della controparte – come tali rilevabili d'ufficio purché risultanti, come nella specie, ex actis.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
